CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE CLINICA

TRA

IRCCS Istituto Europeo Di Oncologia S.r.l., con sede legale in Via Filodrammatici n. 10, 20121 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08691440153, in persona, dell'Ing. Mauro Melis, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della carica in Via Ripamonti n. 435, 20141 Milano, munito dei necessari poteri per quanto infra (di seguito denominato "**Istituto**" o "**IEO**" o "**Promotore**")

E

L'Azienda U.S.L. N. 8 di Cagliari, Codice Fiscale e Partita I.V.A. N. 02261430926, con sede legale in Selargius (Su Planu), Via Piero della Francesca 1, nella persona del Direttore Generale Dott. Emilio Simeone (qui di seguito per brevità denominata "**Azienda**")

IEO e l'Azienda sono altresì definiti singolarmente "**Parte**" o congiuntamente "**Parti**".

Premesso che

- presso IEO - con referente tecnico-scientifico e responsabile della gestione della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**"), nonché della conduzione scientifica della sperimentazione il Dott. Oreste Davide Gentilini - è in corso la sperimentazione clinica dal titolo "A RANDOMIZED TRIAL COMPARING SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY VS. NO AXILLARY SURGICAL STAGING IN PATIENTS WITH SMALL BREAST CANCER AND A NEGATIVE PREOPERATIVE AXILLARY ASSESSMENT" [IEO S637/311] (di seguito "**Sperimentazione**") - in accordo e conformità al protocollo dello studio (All. prot. Versione N.2 - E1 del 25/11/2011) (di seguito rispettivamente "**Studio**" e "**Protocollo**");

- IEO ha richiesto all'Azienda, nei modi e termini previsti dalla legge, l'autorizzazione ad effettuare la Sperimentazione, e il l'Azienda dichiara di aver già avuto copia del Protocollo;

- la Sperimentazione è stata riconosciuta rilevante ai fini assistenziali e finalizzata al miglioramento della pratica clinica, senza finalità di lucro alcuna per il Promotore;

- il Comitato Etico di IEO, in qualità di centro coordinatore, istituito ai sensi del D.M. 12 Maggio 2006, ha espresso il proprio parere favorevole all'esecuzione della Sperimentazione in oggetto nella seduta del 20/07/2011;

- il Comitato Etico dell'Azienda ha espresso parere favorevole all'esecuzione dello Studio in oggetto nella seduta del 21/11/2012;

- l'Azienda è una struttura sanitaria qualificata, idonea all'effettuazione di sperimentazioni cliniche, dotata delle competenze e delle apparecchiature necessarie ad effettuare la predetta Sperimentazione in conformità con il Protocollo di Sperimentazione e in accordo con la normativa vigente in materia;

- IEO ha richiesto per lo svolgimento della Sperimentazione la collaborazione dell'Azienda e in particolare dell'U.O. di Chirurgia Sperimentale presso il P.O. Businco (di seguito "**Struttura**"): il responsabile della Struttura ha chiesto e ottenuto dall'Autorità Competentecon Delibera n. 100 del 25/01/2013 l'autorizzazione ad eseguire la Sperimentazione presso la Struttura, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 211/2003;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Definizioni

Le Parti convengono che tutti i termini utilizzati nella presente convenzione (di seguito "Convenzione") abbiano il significato loro attribuito dalla normativa vigente in tema di sperimentazione clinica, cui si fa pieno rinvio.

Articolo 3 – Responsabili

A) Responsabile della Sperimentazione per l'Azienda

L'Azienda affida l'esecuzione della Sperimentazione al Dott. Giuseppe Murenu, Dirigente medico dell'U.O. di Chirurgia Sperimentale presso il P.O. Businco , il quale assume la veste di sperimentatore principale (di seguito denominato "**Responsabile della Sperimentazione**").

Il Responsabile della Sperimentazione potrà essere coadiuvato dal personale medico dipendente dell'Azienda (di seguito "**Sperimentatori**") che abbia dato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione. Detto Responsabile della Sperimentazione sarà altresì garante del rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nella presente Convenzione per ciascuno degli Sperimentatori. In nessun caso e in nessun modo il presente accordo può essere inteso voler configurare un rapporto di lavoro subordinato fra l'Istituto e il Responsabile e/o gli sperimentatori.

L'Azienda nella persona dello sperimentatore si impegna, in caso di necessità di sostituzione del Responsabile della Sperimentazione, ad ottenere il previo consenso scritto di IEO sulla persona scelta come nuovo Responsabile della Sperimentazione.

B) Responsabile della Sperimentazione per IEO

IEO indica quale proprio referente tecnico-scientifico, responsabile della conduzione della sperimentazione nonché della gestione della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**"), il Dott. Oreste Davide Gentilini - Divisione di Senologia dell'Istituto Europeo di Oncologia.

Articolo 4 - Conduzione della Sperimentazione

Alle condizioni ed ai termini di seguito specificati, IEO conferisce all'Azienda, che accetta, l'incarico di condurre la Sperimentazione, come delineata nel Protocollo.

L'Azienda ferme restando le personali ed esclusive responsabilità degli Sperimentatori incaricati ai sensi della normativa vigente, nella persona dello Sperimentatore dichiara e garantisce di possedere l'esperienza, le capacità, conoscenze e risorse necessarie ed opportune, nonché una adeguata popolazione di soggetti, per condurre la Sperimentazione in maniera professionale, competente e tempestiva, e di conoscere in modo esaustivo e rispettare integralmente le disposizioni normative e regolamentari applicabili; inoltre, l'Azienda acconsente a non partecipare ad alcun'altra sperimentazione che, per sua natura, possa impedire l'adempimento degli obblighi relativi alla Sperimentazione di cui al presente Contratto.

In particolare, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Azienda nella persona dello sperimentatore dichiara e garantisce di condurre la Sperimentazione in piena conformità a quanto segue:

- il Protocollo previamente consegnato, visionato ed accettato dal Responsabile della Sperimentazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nella presente Convenzione, che non devono comunque contrastare con quanto segue del presente articolo;
- le leggi nazionali applicabili (ivi incluse quelle concernenti la protezione dei dati personali, tra le quali il D.Lgs. 196/2003 - c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modificazioni);
- le linee guida di Buona Pratica Clinica (GCP) della *International Conference on Harmonization* (ICH) recepite in Italia con DM 15/7/1997, il D.Lgs. 211/2003 e le altre linee guida applicabili, generalmente accettate, dell'ICH o della Comunità Europea; e
- ogni altra disposizione normativa o regolamentare applicabile alla Sperimentazione in oggetto.

L'Azienda, nella persona dello Sperimentatore, garantisce l'osservanza della presente Convenzione e del Protocollo da parte di tutti gli Sperimentatori interessati e a tal fine il Responsabile della Sperimentazione sottoscrive una copia del Protocollo firmata, in segno di presa visione, conoscenza e accettazione dello stesso.

Articolo 5 - Numero dei Pazienti

Per l'Azienda sono inizialmente stimati circa 50 pazienti all'anno. Essendo una Sperimentazione multicentrica ad arruolamento competitivo, il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in funzione della capacità d'arruolamento di ciascuno.

Il Responsabile della Sperimentazione, per procedere all'arruolamento dei pazienti, deve preventivamente acquisire dagli stessi la sottoscrizione del Consenso Informato.
A tal fine il Responsabile della Sperimentazione e gli Sperimentatori si impegnano a fornire al soggetto tutte le informazioni relative alla Sperimentazione in conformità alla normativa vigente in materia e in conformità ai principi etici contenuti nella Dichiarazione di Helsinki.

Il Responsabile della Sperimentazione si impegna altresì a notificare tempestivamente a IEO gli estremi di ogni singolo paziente arruolato nella Sperimentazione.

Al raggiungimento del numero complessivo di pazienti stabilito per l'intera Sperimentazione, IEO provvederà a notificare ai singoli Centri la chiusura dell'arruolamento e in conseguenza di ciò il Responsabile della Sperimentazione si impegna a sospendere tempestivamente l'arruolamento presso la propria Azienda, a prescindere dal numero di pazienti inizialmente stimati per quest'ultimo.

Articolo 6 – Modalità di Esecuzione della Sperimentazione

L'Azienda - nella persona del Responsabile della Sperimentazione si impegna a:

- compilare contestualmente ad ogni visita, per ogni soggetto che partecipa allo Studio, e utilizzando esclusivamente il software preposto, tutte le CRFs previste dal Protocollo e a garantire espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;
- conservare e custodire il registro ospedaliero, contenente tutti i codici di identificazione dei soggetti, in un luogo sicuro per 15 (quindici) anni dalla conclusione dello Studio;

IEO, al fine di assicurare la validità della Sperimentazione, si riserva di prevedere un servizio qualificato di monitoraggio clinico, eseguito tramite personale e/o società terze autorizzati e appositamente incaricati, che fornisca una garanzia ulteriore della qualità e della conduzione della Sperimentazione presso il Centro, sia dei dati dello Studio.

Gli incaricati così nominati, avranno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione collegate alla Sperimentazione allo scopo principale di verificare l'attendibilità dei dati contenuti nelle schede di raccolta dati, comunicando all'Azienda la data in cui effettueranno tali verifiche con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso.

L'attività, relativa allo Studio e alla Sperimentazione svolta presso l'Azienda, potrà essere sottoposta ad ispezione, in qualunque momento dietro comunicazione scritta inviata al Centro con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. Detta attività di ispezione potrà essere eseguita sia da parte delle Autorità Sanitarie competenti (Italiane o Straniere) e/o da parte dello stesso IEO o dei suoi rappresentanti (di seguito denominata "**Audit**" o "**Ispezione**"). Scopo dell'Ispezione/Audit è quello di verificare l'autenticità e la regolarità dei dati raccolti, nonché la loro aderenza al Protocollo.

In caso di conflitto tra il Protocollo e il presente accordo, il Protocollo ha la precedenza per le questioni in materia scientifica e conduzione dello studio. Per tutti gli altri conflitti, la precedenza va ai termini del presente accordo.

Articolo 7 - Eventi Avversi

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Azienda, nella persona del Responsabile della Sperimentazione, si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 211/2003, in tema di notifica di eventi avversi, ad eccezione di quelli identificati nel Protocollo e nel Dossier per lo Sperimentatore come non soggetti ad obbligo di notifica immediata.
In merito alla notifica delle reazioni avverse serie, l'Istituto si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 211/2003.

Articolo 8 - Oneri Connessi all'Attuazione della Convenzione

Data la natura scientifica e non commerciale sia del soggetto promotore (IEO) sia della Sperimentazione - come richiamato in premesse - non è previsto alcun contributo economico a favore dell'Azienda e/o dello Sperimentatore, né a titolo di corrispettivo, né a titolo di rimborso spese, né ad altro titolo. Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della Sperimentazione oggetto della presente Convenzione restano a carico di ciascuna delle Parti per la propria parte.

Articolo 9 – Responsabilità e Assicurazione

IEO non è responsabile per danni che dovessero verificarsi come conseguenza di concomitanti malattie del paziente non diagnosticate o per danni relativi a procedure diagnostiche o terapeutiche non specificamente richieste dal protocollo di studio, o per mancato raggiungimento dei risultati terapeutici a cui tendeva la sperimentazione ovvero prospettati da altri trattamenti alternativi a cui si è deliberatamente rinunciato per partecipare allo studio, o per mancato adempimento del paziente alle prescrizioni impartite dallo sperimentatore e/o sponsor, o per danni derivati dal peggioramento dello stato di salute già alterato, per cui i danni si sarebbero verificati anche se il paziente non avesse preso parte alla sperimentazione, o per danni che sarebbero comunque effetto di trattamenti che il paziente avrebbe ugualmente dovuto seguire per la cura delle patologie di base.

IEO deve essere informata immediatamente di ogni reclamo, azione o richiesta a procedere per avere diritto ad un risarcimento del danno ed in tal caso verrà richiesta un'immediata presa di posizione, al fine di collaborare con IEO per sostenere la difesa in tutti questi casi.
IEO è autorizzata, a proprie spese e discrezione, ad assumersi la difesa in tutti questi casi.
Queste situazioni non saranno dibattute senza una previa autorizzazione scritta di IEO.

L'Azienda dichiara che gli studi no-profit sono coperti da polizza aziendale presso la City Insurance n.000021466 scadenza 31/07/2014.

Articolo 10 - Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data della sua ultima sottoscrizione e avrà efficacia sino al momento della conclusione della Sperimentazione, prevista per l'anno 01/01/2017, fatte salve eventuali proroghe o risoluzione anticipata della presente Convenzione per mutuo consenso delle Parti.

Articolo 11 – Risoluzione

Ciascuna delle Parti potrà recedere prima della scadenza della presente Convenzione mediante l'invio all'altra Parte di una comunicazione in tal senso a mezzo lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di risoluzione anticipata, IEO avrà diritto di ricevere, come proprietario a titolo originario, tutti i dati, anche parziali, raggiunti dall'Azienda, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della risoluzione.

IEO potrà risolvere la presente Convenzione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il ritmo di reclutamento dei soggetti valutabili non sia sufficiente al conseguimento dell'obiettivo ed un miglioramento della situazione appaia improbabile;
- l'incidenza e/o la gravità delle reazioni avverse nella presente Sperimentazione sia indice di un potenziale rischio per la salute dei soggetti arruolati;
- si verifichi uno scarso rispetto del Protocollo oppure la registrazione dei dati sia costantemente non accurata o incompleta;
- sia l'Istituto che il Responsabile della Sperimentazione decidano di interrompere la Sperimentazione.

La documentazione inerente alla Sperimentazione dovrà essere conservata per un periodo pari ad almeno 15 (quindici) anni dal termine della Sperimentazione.

Nessun'altra pretesa potrà essere avanzata dalle Parti in conseguenza dell'anticipata risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 12 - Tutela del Trattamento dei Dati Sensibili

IEO e l'Azienda provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e del rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dalla presente Convenzione, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003, Codice Unico in materia di Privacy.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Le Parti concordano, inoltre, che la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di dati personali, quali le informazioni mediche sulla salute del paziente e i dati personali del Responsabile della Sperimentazione e degli Sperimentatori (es. nome, indirizzo e numero di telefono dell'Ospedale, curriculum vitae) saranno effettuate nel rispetto della vigente legge sulla protezione dei dati personali D.Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 24 luglio 2008 dal titolo "Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" (G.U. n.190 del 14 agosto 2008).

Articolo 13 – Diritti di Proprietà Intellettuale

Le parti dichiarano che IEO, in qualità di Promotore, sarà il proprietario esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale, relativi a dati, risultati, scoperte, invenzioni, know how e simili (i "**Dati**") ottenute durante la Sperimentazione. In ogni caso, le attuali proprietà intellettuali, know-how, invenzioni e tecnologie in essere per ciascuna parte permangono proprietà distinte di ognuna, e non dovranno essere pregiudicate dal presente Contratto

IEO è libero di utilizzare i Dati nell'ambito della propria attività e dei propri fini scientifici, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale.

Il Responsabile della Sperimentazione/l'Azienda può utilizzare i risultati della Sperimentazione solo per finalità di ricerca scientifica, non-commerciale, o per scopi di insegnamento interni.

Articolo 14 - Uso del nome e/o logo delle Parti

Le Parti si impegnano a non utilizzare per scopo pubblicitario il nome e/ o logo dell'altra Parte, senza autorizzazione scritta di quest'ultima, fatte salvo le occasioni pubbliche e interne di presentazione e divulgazione delle fasi di avanzamento del progetto e dei risultati della presente Convenzione.

Articolo 15 - Pubblicazione dei dati e dei risultati della Sperimentazione

Il Promotore, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 6 del 2/9/2002, nonché ai sensi dell'allegato 1 punto 4.3.2.3. del Decreto Ministeriale 21.12.2007, è tenuto a rendere pubblici i risultati dello Studio non appena resi disponibili da parte di tutti i centri partecipanti e comunque non oltre 12 mesi dalla sua conclusione, utilizzando anche la sezione specifica dell'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni.

Atteso che i risultati dello Studio dovranno comprendere i dati prodotti da tutti i centri partecipanti, è inteso che al Responsabile della Sperimentazione sarà garantito il diritto alla divulgazione e pubblicazione dei risultati del proprio centro, così come previsto dall'art. 5 comma 3 c) del Decreto 12 maggio 2006, successivamente alla pubblicazione dei dati complessivi dello Studio. Prima di ogni pubblicazione o divulgazione dei risultati, lo Sperimentatore dovrà fornire al Promotore una bozza della pubblicazione e/o presentazione (sia che si riferisca ad un intervento in sede congressuale, sia che riguardi articoli scritti).
Il Promotore avrà un periodo di sessanta (60) giorni dal ricevimento dell'elaborato finale proposto per rivederlo, e avrà il diritto, in questo lasso di tempo, di esigere un posticipo della pubblicazione o della divulgazione, qualora a seguito della revisione dell'elaborato finale rilevasse elementi tali da supportare un'iniziativa di tutela del copyright.

Se il Promotore lo richiede, l'Azienda dovrà rimuovere qualsiasi informazione riservata (ad eccezione I risultati dello studio) prima di sottomettere o presentare il materiale o ritardare qualsiasi sottomissione o presentazione per un certo tempo come ragionevolmente richiesto dal Promotore per garantire adeguati diritti di proprietà intellettuale e per garantire sicurezza ai risultati dello studio.

Il Promotore si riserva la possibilità di poter registrare il presente protocollo sul sito web ClinicalTrial.gov, o altri siti web disponibili pubblicamente a sua discrezione, per favorire la diffusione di informazioni concernenti la sperimentazione stessa.
In ogni caso, qualsiasi pubblicazione o informazione connessa con il presente studio deve chiaramente riportare la seguente dicitura: "Promotore della SC: Istituto Europeo di Oncologia, Milano (Italy)"

Articolo 16 – Riservatezza

Ai fini della presente Convenzione, le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del progetto di collaborazione e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita presso le strutture di ciascuna delle Parti,

durante incontri o riunioni e/o simili e che sia espressamente definita come "riservata", "confidenziale" o simili.

La presente Convenzione non impone a ciascuna Parte alcun obbligo nei riguardi delle informazioni, ricevute dall'altra Parte, che:

- non siano qualificate come confidenziali (o altra equipollente) al momento della loro comunicazione;
- siano o divengano di pubblico dominio senza propria responsabilità;
- vengano ricevute su base non confidenziale da terzi, i quali abbiano il diritto di rivelare liberamente dette informazioni e non abbiano ricevuto dette informazioni direttamente o indirettamente dalla Parte interessata;
- siano già in suo possesso al tempo della rivelazione da parte dell'altra Parte.

L'esistenza e la data di tale possesso dovrà essere dimostrata con documentazione scritta.

Il personale dipendente delle Parti che viene coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione sarà direttamente ed esclusivamente responsabile, nei confronti del proprio datore di lavoro, nonché dell'altra Parte, per eventuali violazioni degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

Le Parti, altresì, considereranno come confidenziali tutti i risultati dell'attività di collaborazione scientifica di cui trattasi e conseguenti allo scambio di informazioni riservate di cui ai commi precedenti.

A tal fine si precisa che ai sensi e a tutti gli effetti del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché della Deliberazione del Garante (Del. 52 del 24/7/08) e il Promotore e l'Azienda, richiamato quanto previsto dal regolamento aziendale per la privacy, sono ciascuno per gli ambiti di propria competenza, Titolari autonomi delle operazioni di trattamento di dati correlate all'effettuazione della Sperimentazione oggetto della presente convenzione,
Il Promotore si assume l'obbligo di:

a) trattare i dati ai soli fini della ricerca;
b) adempiere agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali;
d) informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle successive modifiche;
e) informare immediatamente l'Azienda Sanitaria Locale n.8 di Cagliari in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Articolo 17 - Comunicazioni

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, posta ordinaria, fax o consegnata a mano alle Parti presso i loro rispettivi indirizzi e recapiti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento.

Qualsiasi comunicazione tra le Parti, relativa all'esecuzione del presente Convenzione dovrà essere inviata al destinatario, all'indirizzo di seguito riportato.

Responsabile della Sperimentazione:

L'Azienda	ASL 8 CAGLIARI - U.O. di Chirurgia Sperimentale presso il P.O. Businco – Dr. Giuseppe Murenu
Indirizzo	Via Piero della Francesca 1- Su PLanu Selargius CA
Alla c.a.:	Dr.ssa Nicoletta Ledda – ASL 8 , S.A.O. - Via Logudoro 17 Cagliari
Tel:	070 6093635
Fax:	070 6093607

Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

L'Istituto	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA srl
Indirizzo	Via Ripamonti, 435-20141 MILANO
Alla c.a.:	Dr. Oreste Davide Gentilini
Tel:	02.57489376/947
Fax:	02.94379228
e, p.c.,	Servizio Controllo di Gestione – Trials Clinici

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

Articolo 18 - Legislazione e Foro Competente

Il Contratto sarà disciplinato dalla Legge italiana; per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, non risolvibili mediante bonario componimento, sarà competente il Foro di Milano.

Articolo 19 - Norme Generali

Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale della stessa.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Articolo 20 – Condizioni approvate in modo specifico

Le Parti si danno reciprocamente atto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1341 del Codice Civile essendo stato il contenuto della presente Convenzione integralmente oggetto di negoziazione tra le Parti.

Articolo 21 – Originali

La presente Convenzione è stata redatta in 2 (due) originali e viene sottoscritta dai rappresentanti autorizzati delle Parti e dal Responsabile della Sperimentazione per presa visione ed accettazione del contenuto della stessa.

Allegati:

- Protocollo

Letta, approvata, sottoscritta.
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Mauro Melis
Milano _____

AZIENDA ASL 8 CAGLIARI
Il rappresentante Direttore Generale
Dott. Emilio Simeone

Cagliari, _____

Centro U.O. Chirurgia Sperimentale
Il Responsabile della sperimentazione (per consenso)
Dott. Giuseppe Murenu

Cagliari, 7/10/2013

A.S.L. CA - P.O. "A.BUSINCO"
U.O. CHIRURGIA SPERIMENTALE
Direttore: Dott. GIUSEPPE MURENU

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 304 DEL 13 MAR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto da n° 10 fogli di n° 10 pagine.